

STATUTO

(Aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 20 Gennaio 2005.)

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Si è costituita in Siena in data 22 Dicembre 1969 l'associazione sportiva dilettantistica meglio denominata "a.s. SIENA Bridge" non avente fini di lucro. Nel presente Statuto, che fa parte integrante dell'atto costitutivo, vengono individuate le sue finalità primarie che sono :

- partecipare all'attività agonistica e a quella sportiva dilettantistiche promosse dalla Federazione Italiana Gioco Bridge o da altri soggetti dalla stessa autorizzati ma sempre comunque con il patrocinio della stessa;
- diffondere il gioco del bridge sul territorio con facoltà di poter intraprendere tutte quelle azioni o iniziative che il Consiglio Direttivo reputerà necessarie per il raggiungimento del sopra citato fine;
- contribuire ad affinare e migliorare attraverso l'insegnamento le qualità tecniche dei propri associati e, attraverso lo specifico allenamento, migliorare le prestazioni dei propri atleti impegnati nell'attività agonistica;
- dirigere, disciplinare e coordinare l'attività agonistica societaria delle proprie Squadre nel Campionato Italiano e nella Coppa Italia;
- assumere ogni possibile iniziativa di carattere sociale, culturale ed associazionistico, che il Consiglio Direttivo dovesse stimare opportuna, ed avente come precipui indirizzi quelli di contribuire a rendere più interessante e piacevole l'impiego del tempo libero dei propri associati.

Per il conseguimento dei fini sopramenzionati l'associazione sportiva "SIENA Bridge" si adopera nei seguenti modi:

1. si affilia alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.) impegnandosi espressamente qui fin da questo momento a farne osservare, a tutti i propri associati, lo statuto ed i regolamenti attualmente in vigore nonché le future deliberazioni;
2. cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò ai vari possibili livelli provinciale, regionale e nazionale;
3. s'impegna a rendere edotti i propri associati riguardo le

normative che regolano la vita interna dell'associazione nonché di quelle che disciplinano le gare agonistiche e sportive quali:

- Il Codice di Gara;
- Le Norme Integrative al Codice di Gara con le decisioni di volta in volta adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e dal C.O.N.I., su quello internazionale dalla European Bridge League (poi denominata E.B.L.) che dalla World Bridge Federation (poi denominata W.B.L.);
- Le norme anti - doping;
- Lo statuto associativo completo del suo regolamento organico quando fosse stato approntato dal C.D. dell'associazione;

4. organizza e dirige le competizioni sportive sia su propria iniziativa e comunque sempre con il patrocinio della F.I.G.B., nonché su eventuale delega della stessa F.I.G.B.; qualora dette manifestazioni dovessero assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Regionale o di Nazionale dovranno essere sempre preventivamente approvate dagli organi competenti della F.I.G.B..

5. s'impegna ad operare nel settore agonistico bridgistico dilettantistico con tutti quegli atti che siano direttamente indirizzati al conseguimento di tale scopo.

L'associazione sportiva qui espressamente si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell' Associazione Sportiva "SIENA Bridge" è posta in Siena. La sede operativa dell'associazione è fissata attualmente in Siena, c/o Cral Monte dei Paschi di Siena ma potrà, a seconda delle necessità, essere sempre variata. Viene qui espressamente e fin da ora conferito mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter deliberare in tal senso.

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

I colori sociali sono il bianco ed il nero con stemma raffigurante un guerriero con in pugno uno scudo a forma di picche.

ART. 4 - I SOCI

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività, che dovranno sempre essere garantiti a tutti gli associati all'interno dell'associazione sportiva, i Soci vengono distinti in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Effettivi.

a) Sono considerati soci Fondatori

- tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione sportiva;
- le persone che di fatto abbiano apportato un miglioramento funzionale all'associazione entro un anno dall'avvenuta affiliazione della stessa alla F.I.G.B. ma a condizione che l'assemblea ordinaria dei soci abbia preliminarmente approvato tale riconoscimento con propria delibera.
- A tutti i soci Fondatori, a condizione che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota associativa annua, competeranno sempre tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto nelle Assemblee nonché la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

b) Sono soci Onorari

- le persone che l'Assemblea Straordinaria dei Soci , con propria delibera, avrà ritenuto opportuno di eleggere a vita sulla base del:
 1. raggiungimento d'importanti traguardi e meriti agonistici.
 2. conseguimento di meriti eccezionali nella vita pubblica.
- I Soci onorari usufruiranno di tutti i diritti assegnati ai Soci Fondatori e potranno, nel caso in cui venga espressamente deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essere esentati dal pagamento delle quote associative annue.

c) Sono soci Effettivi

- Sono soci effettivi tutti gli altri.

La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione

sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione, sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Tutti senza distinzione di razza, nazionalità, religione e sesso potranno essere ammessi alla categoria di Socio, di cui all'art. 4 del presente Statuto. La persona che manifesterà la volontà di divenire socia, di cui alla lettera C del precedente articolo, sarà tenuta a presentare una domanda sottoscrivendo un modulo che la segreteria dell'associazione avrà avuto cura di predisporre in precedenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo chiamato a deliberare sull'accettazione o meno della domanda e questo avverrà nel corso della sua prima riunione utile.

Dal momento in cui il richiedente ha consegnato il modulo, debitamente riempito e sottoscritto, alla Segreteria dell'associazione e sino al momento della delibera del C.D. viene riconosciuta allo stesso la qualifica ufficiale di *"aspirante socio."* Con questa qualifica e dopo avere versato la quota associativa per l'intero anno solare egli potrà godere di tutti i diritti spettanti ad un socio effettivo ad esclusione del diritto di voto (vedi art. 6 del presente statuto comma D).

Qualora poi l'aspirante socio non avesse provveduto al versamento contestuale della quota associativa al momento della presentazione della domanda, lo stesso sarà tenuto ad effettuare tale versamento entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione di accettazione della sua richiesta, anche se solo verbale, da parte della Segreteria dell'associazione pena la decadenza della richiesta stessa.

Di contro il rigetto della domanda presentata comporterà l'automatica e contestuale restituzione della quota associativa quando preventivamente versata. Avverso il rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea dei Soci dell'associazione che è l'unico organo competente a decidere in appello sulla legittimità del rigetto stesso. La decisione dell'Assemblea verrà sempre considerata definitiva.

L'associazione Sportiva, nel rispetto di quanto sancito all'art. 7 dello Statuto Federale della F.I.G.B., si obbliga a rilasciare ad ogni proprio associato una

Tessera Federale F.I.G.B. per la tipologia che l'associato avrà preventivamente scelto e la cui quota, peraltro determinata di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.G.B., il socio avrà preventivamente versato tramite la Segreteria nelle casse dell'associazione.

La segreteria dell'associazione è tenuta ad aggiornare sempre ed in modo cronologico il Libro dei Soci apportandoci tutte le cancellazioni, le nuove iscrizioni e gli eventuali passaggi da una categoria all'altra di socio. Dette variazioni dovranno essere controfirmate dal Presidente in carica e da un Sindaco Revisore dei Conti.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci dell'associazione hanno il diritto di:

1. partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, a tutte le manifestazioni sportive e non indette dall'Associazione e patrocinate dalla F.I.G.B.;
2. frequentare i locali dell'associazione sportiva senza preclusione alcuna;
3. partecipare alle Assemblee ed essere regolarmente convocato alle stesse secondo le modalità previste nel presente statuto;
4. votare in tutte le Assemblee; i nuovi soci acquisiranno tale diritto solo dopo che il C.D. avrà espresso parere favorevole alla Loro richiesta.
5. concorrere previa presentazione di candidatura a tutte le cariche associative; i nuovi soci acquisiranno tale diritto solo dopo che il C.D. avrà espresso parere favorevole alla Loro richiesta.
6. chiedere, con la firma di almeno i 2/3 di tutti gli associati, la convocazione di un'assemblea Straordinaria.

I Soci di contro assumono di fatto l'obbligo di:

- osservare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. recepiti dalla F.I.G.B. e accettarli sempre come personalmente vincolanti;
- versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annua;
- versare, tramite la segreteria dell'associazione, ed entro i termini stabiliti dalla F.I.G.B. la quota di tesseramento o quanto altro inerente l'attività sportiva e agonistica.

- rispettare tutte le norme del presente Statuto nonché quelle previste nel Regolamento Organico di attuazione del presente Statuto ed in proposito emanato o emanando dal Consiglio Direttivo;
- rispettare ed osservare tra tutti gli associati, nei confronti della F.I.G.B. e di tutti i suoi tesserati, sempre ed anche al di fuori della sede dell'associazione l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell'associazione:

1. alla scadenza naturale di ogni anno e cioè al 31/12;
2. per il mancato pagamento delle quote sociali;
3. per radiazione

Provvedimenti disciplinari per fatti accaduti a soci e riguardanti l'associazione sportiva sia direttamente che indirettamente dovranno essere sempre adottati dal locale Collegio dei Probiviri. Le pene previste in questi casi potranno essere:

- l'ammonizione
- la deplorazione
- la sospensione temporanea della possibilità di frequentare i locali e gli impianti con eventuale pena accessoria quella della sospensione temporanea e/o definitiva a ricoprire incarichi sociali all'interno dell'associazione sportiva stessa.
- la radiazione definitiva dall'associazione sportiva che potrà essere comminata nei casi in cui il socio:
 1. abbia tenuto comportamenti o abbia commesso atti gravissimi nei confronti di altro socio.
 2. abbia compiuto atti ritenuti gravemente lesivi degli interessi associativi in generale;
 3. si sia macchiato di gravissime irregolarità sportive;
 4. abbia tenuto comportamenti contrari alle Leggi dello Stato e di particolare gravità, anche al di fuori dell'ambito associativo, avvalorati da sentenza passata in giudicato.

Per tutte le sanzioni comminate dal locale Collegio dei Probiviri il socio avrà facoltà di appellarsi dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nei casi in cui venisse comminata ad un socio la radiazione o si verificasse il suo volontario recesso lo stesso non potrà mai chiedere o pretendere la restituzione della quota associativa annua precedentemente già versata.

Per episodi e fatti inerenti ed accaduti durante le gare sportive ed agonistiche ufficiali (Campionati, Tornei sociali, federali ecc.) l'Arbitro responsabile, anche solo su eventuale ma esplicita richiesta del Presidente del Gruppo Sportivo organizzatore o di un suo rappresentante, per fatti ai quali non ha personalmente assistito, dovrà provvedere ad informare il Giudice Arbitro Nazionale di quanto venuto in Sua conoscenza, affinché lo stesso possa essere messo nelle condizioni di valutare se esiste la necessità di applicare eventuali di sanzioni.

L'avvenuto deferimento al Giudice Arbitro Nazionale non precluderà mai il possibile intervento dei probiviri locali per i provvedimenti associativi interni.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- b) IL PRESIDENTE**
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**
- e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli amministratori, per i soci chiamati a ricoprirle saranno sempre a titolo gratuito; le cariche assunte creeranno inoltre incompatibilità per coloro che dovessero già ricoprire altri incarichi in associazioni sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci, fino a che resta tale la loro posizione, potranno essere ammessi a partecipare all'Assemblea ma senza diritto a prendere la parola e senza diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea, pena la nullità della stessa, dovrà sempre essere stata notificata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Affinché la convocazione di un associato possa essere considerata validamente avvenuta, dovrà essere stata effettuata in una di queste forme:

1. a $\frac{1}{2}$ raccomandata a mano contenente sempre l'ordine del giorno assembleare (con data e firma del socio su ricevuta per conferma dell'avvenuta ricezione).
2. a $\frac{1}{2}$ raccomandata postale contenente sempre l'ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della raccomandata dall'Ufficio Postale.

Nel caso di mancata consegna dell'ordine del giorno anche ad un solo socio la convocazione dello stesso dovrà ritenersi nulla e come non avvenuta; ciò comporterà la conseguente ed ineluttabile dichiarazione di nullità dell'assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1. sempre ogni anno, entro il 30 Aprile per:
 - votare la relazione tecnico - morale e finanziaria dell'anno precedente.
 - deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
2. ogni anno entro il 31/12 per l'esame e l'eventuale approvazione del Bilancio preventivo per l'anno successivo
3. al massimo ogni 4 anni e comunque al termine di ogni quadriennio Olimpico e non oltre il 31 Gennaio successivo per eleggere con votazioni separate e successive tutti gli organi istituzionali dell'associazione e cioè:
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - il Collegio Probiviri
 - il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

1. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno $\frac{2}{3}$ di tutti i Soci aventi diritto

a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.

2. in caso di cessazione dalla carica del Presidente, negli stessi termini di cui al precedente comma, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo. (vedi art. 14 V° comma del presente Statuto).
3. per deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto a maggioranza qualificata. (Vedi art. 23 del presente Statuto)
4. per decidere infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questi casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento dell'impugnativa effettuata da parte del Socio interessato.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

-Fatte salve le maggioranze qualificate sancite nel presente Statuto agli art. 22 e 23, sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite quando:

- in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
- in seconda convocazione, ma successiva almeno di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti. Questa disposizione ha valore anche per le assemblee a carattere elettivo ed in questo caso il Presidente, per essere dichiarato eletto, dovrà avere ottenuto suffragi pari almeno alla metà più uno dei voti validi dell'assemblea espressi sia di persona che per delega.
- Ogni socio potrà rappresentare un altro socio, a mezzo di apposita delega rilasciata allo stesso con firma autografa del delegante. Le deleghe avranno validità anche nelle Assemblee a carattere elettivo e sempre anche per l'esercizio del voto quando nelle stesse venisse ai soci richiesto.
- L'Assemblea provvede alla nomina, di volta in volta, dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da 3 scrutatori. Non potranno mai essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

- Le deliberazioni vengono sempre prese dall'Assemblea a maggioranza semplice, tranne quei casi nei quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
- Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.
- Negli altri casi, salvo diversa delibera Assembleare, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
- Il Presidente e i soci eventualmente componenti il Consiglio Direttivo, quando in carica, non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari con l'unica eccezione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ove gli stessi hanno sempre garantito il diritto di poter esercitare la loro espressione di voto.
- Nelle votazioni riguardanti l'approvazione del bilancio i soci eventualmente chiamati a far parte e membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non avranno il diritto di voto.
- Nel regolamento organico di attuazione del presente Statuto, emanato o emanando, vengono fissate la modalità per la verifica dei poteri, l'apertura dell'eventuale seggio e la chiusura dello stesso e tutto quanto altro inerente.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto ed in carica dell'Associazione ne è il legale rappresentante e provvede a dirigere l'Associazione. La durata del mandato è di 4 anni e comunque sempre scadente al termine del quadriennio olimpico estivo e può essere riconfermato nella sua carica.

Sia il Presidente che il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio per le eventuali spese fatte e non previste nel Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea dei soci e comunque non approvate successivamente dall'Assemblea dei Soci come avvenute variazioni allo stesso Bilancio Preventivo.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo ed inoltre in proprio chiunque abbia comunque speso, senza averne autorizzazione alcuna, il nome dell'associazione sportiva.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte sempre dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti del Presidente per periodi continuativi superiori a 6 mesi verranno considerati come definitivi e conseguentemente sarà necessario procedere, entro i 30 giorni successivi, all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la Federazione Italiana Gioco Bridge e/o altri Istituti ad altro socio ma comunque sempre facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; solo nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta oltre che dal Presidente, da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, con separata e successiva votazione da quella per il Presidente.

L'elezione viene fatta sulla base di candidature, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il C.D. qualora i soci dell'associazione sportiva non raggiungano il numero di 100 dovrà essere composto da almeno 6 membri. Il numero diventerà di almeno 10 membri al raggiungimento del numero di 100.

Il C.D. dura in carica al massimo 4 anni con scadenza sempre e comunque coincidente con la fine del quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, provvederà alla nomina di un Vice-Presidente ed alla distribuzione degli incarichi. La gestione della Segreteria e le funzioni amministrative potranno essere assegnate anche a persone non facenti parte il C.D. ed anche a non soci dell'associazione.

Il Segretario e l'amministratore, nei casi in cui non facciano parte del C.D., pur partecipando se richiesti ad una riunione di Consiglio, non potranno mai esercitare il voto in seno al C.D. stesso.

L'amministratore sovra intende alla contabilità e alla tenuta dei libri

contabili. Provvede, qualora richiesto, alla conservazione delle disponibilità sociali.

Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede a tutto il normale andamento dell'Associazione e attua, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, tutto quanto reputi necessario al buon andamento dell'associazione sportiva.

Sono compiti esclusivi del C.D.:

- esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci o accettare eventuali dimissioni dei vecchi associati;
- compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, predisporre le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;
- vagliare ed approvare il programma agonistico e sportivo potendo procedere alla nomina di un Direttore Sportivo denominato poi DS , di un Dirigente Accompagnatore e di un Commissario Tecnico denominato poi CT; tali nomine potranno essere fatte anche con persone che siano di fuori della cerchia degli associati.
- nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti. Tali delegati potranno essere scelti oltre che al di fuori del C.D. anche tra non soci; in questi casi i delegati potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del C.D. ma sempre senza diritto di voto;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo si reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni e del regolamento organico di attuazione del presente Statuto;
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- determinare le quote associative annuali, uguali per tutti i soci, e fissarne le modalità di pagamento.

Il C.D. deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.

Ogni componente il C.D. che per tre volte consecutive dovesse rendersi assente dalle riunioni, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto dall'incarico e sarà sostituito nel C.D. dal socio che, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti ed in eventuale caso di

assenza dal socio più anziano in termini associazionistici e nei casi di parità quello più anziano anagraficamente.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio deve essere composto da tre componenti effettivi ed uno supplente che possono essere eletti dall'Assemblea dei soci. Qualora i componenti vengano nominati dal Consiglio Direttivo gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra persone che non rivestono la qualifica di socio dell'associazione ed anche in questo caso gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti..

Nella loro prima riunione essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente dandone giusta informazione alla Segreteria del Gruppo Sportivo. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio all'unanimità, può richiedere, al Presidente dell'Associazione, la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea Ordinaria nomina i componenti del collegio scegliendo tra i propri Soci. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per la durata di 4 anni o frazione e sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico. Il Collegio deve essere composto da almeno 3 membri effettivi e un membro supplente. I componenti del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio ha le funzioni:

- a) di amichevole composizione delle controversie insorte tra i soci;
- b) di decidere su fatti che non siano di esclusiva competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale e di comminare sanzioni secondo quanto disposto all'art. 7 del presente Statuto. Il tutto sempre nel rispetto dello Statuto Federale e di tutte le altre normative della F.I.G.B..

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della delibera assunta dovrà essere reso pubblico mediante l'affissione dello stesso nella bacheca sociale.

Il Collegio deve garantire in ogni circostanza il diritto alla difesa del socio incolpato provvedendo in sede d'istruttoria alla obbligatoria contestazione scritta, allo stesso, degli addebiti. Al socio incolpato verrà concesso un termine, non inferiore a 10 giorni a valere dalla data di spedizione degli addebiti, per le sue eventuali contro deduzioni. L'incolpato ha facoltà di nominare un Suo difensore per la tutela dei suoi diritti.

Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri il socio potrà ricorrere dinanzi all'Assemblea Straordinaria con le seguenti modalità:

- a) ricorso per scritto entro il 30esimo giorno dalla data di affissione nella bacheca sociale del dispositivo della delibera da parte del collegio;
- b) il ricorso deve essere opportunamente motivato o contenere nuove prove non presentate al Collegio in prima istanza;

Entro il 40esimo giorno dalla data di presentazione del ricorso da parte del socio il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'esame dello stesso. La delibera dell'Assemblea Straordinaria è da considerare definitiva ed inappellabile.

ART. 15 - INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente e quella di componente il Consiglio Direttivo, quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tutte incompatibili fra di loro.

Inoltre non possono chiamati a ricoprire cariche sociali, all'interno dell'associazione sportiva, i componenti di Consigli Direttivi e/o amministratori di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B..

ART. 16 - CANDIDATURE E REQUISITI

Tutti i soci, che ne abbiano i requisiti, possono liberamente presentarsi

quali candidati per concorrere alla carica di Presidente, di Consigliere o di membro degli altri Organi di Giustizia e di Sorveglianza dell'Associazione Sportiva.

I candidati, pena la decadenza del loro diritto, dovranno avere però:

- 1) provveduto a presentare la propria Candidatura, con indicazione della carica alla quale intende concorrere, presso la Segreteria dell'associazione sportiva almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

La Segreteria è obbligata a rendere pubbliche tutte le candidature mediante l'affissione delle stesse nella bacheca sociale o in altro modo equipollente.

Il Presidente e tutti membri uscenti di qualsiasi organo allo scadere del loro mandato, nell'eventualità che intendano concorrere alla loro rielezione, dovranno presentare la loro ufficiale nuova candidatura nei modi previsti al comma 2 del presente art. .

ART. 17 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche associative elettive, per i soci che verranno chiamati a ricoprirle, sono puramente onorifiche. La durata massima delle cariche è fissata in 4 anni o frazione e comunque tutte sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico Estivo e dovranno essere rinnovate entro il 31 Gennaio dell'anno seguente il quadriennio olimpico. Le vacanze di componenti gli organi associativi che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, potranno essere rimpiazzate con i primi dei non eletti risultanti dai verbali dell'ultima assemblea elettiva. In mancanza di nominativi in questo senso si potrà procedere per diritto sulla base dell'anzianità associativa. Qualora non si possa ottenere una nuova nomina si dovrà procedere a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporterà l'automatica decadenza di tutte le cariche associative ed in questo caso si renderà obbligatoria la convocazione di un'assemblea Straordinaria elettiva che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari rimangono sempre in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione sia fino a quando non saranno subentrati i sostituti o sempre comunque se non dopo avere provveduto ad effettuare il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 18 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con delibera dell'Assemblea Straordinaria .

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO / AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare e cioè il 31/12.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal C.D. per l'anno Agonistico successivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/12 di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Collegio dopo averlo, esaminato provvederà a stendere una dettagliata relazione da presentare all'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in copia presso la Segreteria dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea luogo dove, tutti i soci eventualmente interessati, avranno diritto e facoltà a richiesta di prenderne opportuna visione.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi e riserve non potranno in nessun modo essere, senza eccezione alcuna, distribuiti in alcun modo tra i soci.

ART. 20 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART. 21 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione sportiva è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o

dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

ART. 22 - DURATA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore. Successivamente e con una votazione separata, a maggioranza semplice dei presenti, verrà scelta e fornita indicazione vincolante al liquidatore a chi devolvere l'eventuale patrimonio sociale residuo potendolo apportare solo ad altra associazione sportiva aventi finalità analoghe.

ART. 23 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata solo da un'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata e che sarà considerata validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche potranno intendersi definitivamente approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validi.